

# Aree idonee, obiettivo 6,3 GW di potenza aggiuntiva entro il 2030

Interporti, siti bonificati, cave ripristinate. Ma anche aree ecologicamente attrezzate, rotonde stradali e spazi nella disponibilità dell'Autorità di Sistema Portuale (AdSp).

Sono queste alcune delle aree già antropizzate dove la Regione Emilia-Romagna intende spingere l'installazione di impianti da fonti rinnovabili, ed è in questo contesto che si colloca la **nuova legge regionale** sulle cosiddette **aree idonee**, approvata mercoledì 27 maggio dall'Assemblea legislativa. Il testo riconosce ulteriori aree idonee rispetto a quelle già indicate dalla legge nazionale (decreto legislativo 190 del 2024) e definisce il **quadro regionale per l'installazione degli impianti da fonti rinnovabili**. L'obiettivo è accompagnare la transizione energetica assicurando, al tempo stesso, **criteri chiari di localizzazione e tutela del territorio**.

La legge regionale è frutto di un percorso avviato all'interno del **Patto per il Lavoro e per il Clima** e sviluppato attraverso il **confronto con l'Assemblea legislativa, enti locali, parti sociali, associazioni di categoria e portatori di interesse**.

*“È stata una maratona partita nel maggio scorso, che oggi ci consegna una cornice per lo sviluppo delle fonti rinnovabili in Emilia-Romagna- sottolinea l'assessora regionale all'Ambiente, **Irene Priolo**-. Un percorso complesso, segnato da cambiamenti normativi e da un approfondito confronto in Aula, con territori, istituzioni e parti sociali. Il risultato non è un punto di arrivo, ma l'inizio di una nuova fase: quella dell'attuazione. La sfida è tenere insieme ambiente e sviluppo, due dimensioni che devono procedere insieme. La transizione energetica è infatti una leva per rafforzare la sostenibilità e, allo stesso tempo, per rendere più competitivo il sistema produttivo, riducendo la dipendenza energetica e aumentando la capacità di risposta a uno scenario internazionale sempre più instabile”.*

*“Con questa legge- prosegue l'assessora- orientiamo lo sviluppo delle rinnovabili verso le aree più idonee, privilegiando quelle già urbanizzate o compromesse e*

*tutelando al tempo stesso suolo, paesaggio e produzioni agroalimentari di qualità. Ma sappiamo che la transizione non si realizza solo con le norme. Serve la comprensione dei territori, perché senza il coinvolgimento delle comunità locali ogni processo rischia di rallentare. Per questo abbiamo lavorato per costruire un equilibrio tra esigenze diverse, consapevoli della complessità di questa trasformazione, che dovrà essere accompagnata da strumenti attuativi e da un confronto continuo, per garantire uno sviluppo ordinato, sostenibile e coerente con le vocazioni dei territori”.*

## **La nuova legge regionale**

La nuova legge regionale si compone di **tre titoli**: il primo contiene le disposizioni generali relative ai principi, alle finalità e agli obiettivi della disciplina regionale. Il secondo specifica i criteri per l’installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio emiliano-romagnolo, distinguendoli in base alle diverse tipologie. Il terzo, infine, stabilisce le norme finali e transitorie.

Nel definire principi, finalità e obiettivi della legge, viene stabilito che rimangono fermi i vincoli e le tutele previsti dalle normative statali e regionali in materia ambientale, paesaggistica, culturale, agroalimentare, “nonché i piani territoriali regionali e gli strumenti della pianificazione di bacino”. Viene precisato che dovrà essere assicurato il raggiungimento dell’obiettivo di 6,3 GW, con un potenziale incremento di potenza installata al 2030 di 10 GW. La norma chiarisce inoltre che l’individuazione di una porzione di territorio regionale come area idonea non attribuisce al proponente il diritto all’installazione di impianti, ma determina l’applicabilità delle semplificazioni amministrative previste dal decreto legislativo 190 del 2024.

La legge stabilisce inoltre che gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione importante debbano prevedere l’installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili sulle superfici degli edifici e sui parcheggi di pertinenza. I Comuni potranno inoltre stabilire una fascia di rispetto fino a 30 metri lineari dagli ambiti urbani residenziali. Nelle aree interessate da colture certificate sarà infine possibile installare esclusivamente impianti agrivoltaici e geotermici.

## **Le aree idonee**

La legge individua come ulteriori aree idonee i **siti oggetto di bonifica**, le **aree**

**degli interporti**, le aree del territorio urbanizzato classificate come **ecologicamente attrezzate** e i **poli funzionali** con destinazioni produttive esistenti, oltre alle **cave ripristinate**. Ancora, per gli impianti di produzione di energia da biogas e di produzione di biometano, le aree classificate dal Piano urbanistico generale come **ambiti specializzati** per attività produttive esistenti. Tra le ulteriori aree individuate figurano anche le **rotatorie stradali**, gli spazi nella disponibilità **dell’Autorità di sistema portuale** (AdSP) e, per gli impianti geotermici, le **aree** del territorio regionale in cui sia accertata la presenza di **risorse geotermiche**.

### **Le aree con destinazione agricola**

Per quanto riguarda l’utilizzo delle aree con destinazione agricola la legge stabilisce che l’installazione di impianti a fonti rinnovabili non possa interessare una quota superiore **all’1,5%** della **Superficie agricola utilizzata (Sau)** dell’intero territorio regionale, calcolata a partire dal 31 dicembre 2020. Inoltre, in ciascun Comune dell’Emilia-Romagna gli impianti non potranno interessare una quota superiore al **2,5%** della Sau comunale, salvo specifiche deroghe da parte dell’amministrazione stessa. La legge specifica anche i criteri per il computo della Sau interessata da impianti di fonti di energia rinnovabile; così come viene disciplinata l’installazione degli impianti agrivoltaici, prevedendo il mantenimento dell’attività agricola e la conservazione di almeno **l’80%** della **Produzione lorda vendibile** (Plv).

### **L’obiettivo di energia rinnovabile prodotta**

La nuova legge regionale, infine, si inserisce nel quadro del **burden sharing nazionale** che prevede, entro il 2030, il conseguimento di 6,3 GW di potenza aggiuntiva da fonti di energia rinnovabile in Emilia-Romagna, contribuendo a raggiungere l’obiettivo nazionale di 80 GW. Il potenziale incremento di potenza installata sulle aree idonee, così come identificate, può raggiungere circa 10 GW, **superando gli obiettivi assegnati**.

**Fonte: Regione Emilia - Romagna**